

n. 11879/2010 R.G.N.R.
n. 757/2011 R.G.I.P.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Bergamo
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

IL GIUDICE

letti gli atti del procedimento penale a carico di Ignotti in ordine al reato di cui agli artt. 644 bis c.p.:

letta la richiesta di archiviazione del P.M. in data 24 AGOSTO 2011;

rilevato che avverso la richiesta di archiviazione venne fatta opposizione dalla persona offesa, [REDACTED]

ritenuto quanto segue:

il presente procedimento penale prese avvio a seguito della presentazione, alla Procura della Repubblica di Bergamo, di una denuncia-querela da parte di [REDACTED] nei confronti della Banca (Cassa Rurale) di Credito Cooperativo di Treviglio e Gera d'Adda; in particolare, venne esposto che quanto il 15 novembre 2010 era stato affidato al dott. Daniele ANZELMO, commercialista con studio in Roma, l'incarico di verificare la regolarità dei rapporti bancari intrattenuti tra la società [REDACTED] e la Banca (Cassa Rurale) di Credito Cooperativo di Treviglio e Gera d'Adda; orbene, il dott. ANZELMO, esaminata la documentazione contabile, aveva concluso nel senso di ritenere che l'istituto bancario aveva applicato sui conti correnti n.01-210685 e 111810 tassi usurari, superando la soglia stabilita trimestralmente dal Ministero dell'Economia.

Il P.M., nel chiedere l'archiviazione, pur ipotizzando la sussistenza, sotto il profilo oggettivo, del reato contestato, ha ritenuto l'infondatezza della notizia di reato per l'insussistenza del dolo.

Orbene, la valutazione del P.M., proprio perché basata su considerazioni che attengono all'elemento soggettivo del reato, occorre che sia riferita a specifici soggetti, anche in ragione del fatto che la denuncia presentata è quanto mai ampia sotto il profilo della indicazione di coloro che potrebbero essere chiamati a rispondere del reato, coinvolgendo anche "coloro che si rapportano con la Banca d'Italia

ed hanno partecipato alle decisioni dell'istituto di diritto pubblico nel corso degli anni, quali rappresentanti dell'azionariato" e "...coloro che hanno arbitrariamente nel corso degli anni escluso dalle ^Istruzioni^ della Banca d'Italia voci di costo decisive, in patente violazione della L.n.108/1996".

P. G. M.

visi gli artt.409 e 410 c.p.p.

R E S P I N G E

La richiesta del P.M. ritenendo necessario che siano individuati i soggetti in relazione ai quali la stessa viene formulata.

Bergamo, 14 maggio 2012.

IL CANCELLIERE - BS
- S. Giovanni - Arcivescovo -

IL GIUDICE
Giovanni DETILLO

Depositato in cancelleria
il 14 MAG. 2012

IL CANCELLIERE - BS
- S. Giovanni - Arcivescovo -